

IMPOSTE SUL REDDITO

Non sempre la vendita del legno trova copertura nel reddito agrario

di **Luigi Scappini**

La **CTP** di **Salerno**, con due **sentenze** gemelle, la n. **2510/III/2018** e la n. **2511/III/2018**, si è occupata di definire la **natura** reddituale della **vendita** di **legno**, approdando a conclusioni condivisibili.

Il contenzioso nasceva dal **corretto inquadramento reddituale** dell'attività consistente nel taglio del bosco e nella successiva vendita del legno ottenuto.

In particolare, a parere dell'**Agenzia delle entrate** tale **attività** doveva essere inquadrata tra i **redditi diversi** e nello specifico tra quelli derivanti da **attività** di **natura commerciale svolte non abitualmente** ([articolo 67, comma 1, lett. i\), Tuir](#), mentre il **contribuente** perorava l'inclusione del **reddito** tra quelli **fondari** in quanto l'attività doveva essere considerata **agricola**.

Come noto, il **2001** rappresenta l'anno di rottura per quanto riguarda la definizione di "**agricoltura**", in quanto, a seguito della riscrittura dell'[articolo 2135 cod. civ.](#), si assiste al **passaggio** da una **concezione** strettamente e indissolubilmente **legata** al **fondo** a un'idea di **attività agricola** che può anche **non fruirne**.

Al contempo, il **D.Lgs. 228/2001** porta con sé anche l'introduzione del concetto di **ciclo biologico**.

L'[articolo 2135, comma 1, cod. civ.](#) individua quali attività agricole *ex se* la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l'allevamento di animali, per poi, al successivo **comma 2**, definire tali attività come quelle "*dirette alla cura ed allo sviluppo di un **ciclo biologico** o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale*".

Ecco che allora l'**imprenditore agricolo passa** dall'essere un soggetto tendenzialmente **statico** che cura il ciclo fino alla raccolta dei frutti a uno che, al contrario, si contraddistingue per la **dinamicità**, traducibile come intervento anche in una fase parziale della produzione, sia essa vegetale o animale.

Fatte queste premesse, si rende necessario comprendere se il **taglio del bosco** e la successiva **rivendita** dei prodotti ottenuti possa considerarsi quale **selvicoltura**.

Esistono diversi **concetti** di **selvicoltura**:

- **generale**, consistente nello studio delle relazioni che sussistono tra il bosco e l'ambiente in cui è ubicato, l'evoluzione della foresta, le modalità di impianto, di rinnovazione del bosco e l'utilizzo del suolo e

- **speciale**, intesa come studio delle esigenze ecologiche e delle tecniche colturali delle singole specie arboree.

Al contempo la selvicoltura può ancora differenziarsi tra:

- **scientifica**, relativa alla conservazione dell'ecosistema forestale e

- **agronomica**. Quest'ultima è quella che si avvicina maggiormente a un concetto di **imprenditorialità**, in quanto rimanda a una vera e propria **attività "produttiva"** ottenuta come **risultato** di una serie di **interventi** necessari a **completare** un **ciclo biologico o una sua fase essenziale**. In altri termini, la selvicoltura consiste nell'**impianto, riproduzione, conservazione e sfruttamento** razionale dei **boschi** al fine di produrre legno e biomasse.

Tale definizione "combacia" con quella introdotta con il nuovo **Testo unico in materia di foreste e di filiere forestali (D.Lgs. 34/2018)**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2018).

In particolare, l'[articolo 3, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 34/2018](#) definisce quali **pratiche selvicolturali** *"i tagli, le cure e gli interventi volti all'impianto, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al trattamento e all'utilizzazione dei boschi"* nonché alla produzione di *"tutti i prodotti di origine biologica ad uso alimentare e ad uso non alimentare, derivati dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi"*.

In ragione di ciò, **per stabilire** se la **vendita** del **legno** possa considerarsi quale **attività** riconducibile alla **selvicoltura** o meno, si dovrà aver **riguardo** alle **attività** svolte **a monte**.

Infatti, il **semplice disboscamento** (taglio) **non** si potrà mai considerare **attività agricola** perché manca il requisito del **ciclo biologico**; mentre invece può considerarsi **agricola** la raccolta della legna posta in essere dallo stesso **selvicoltore** al fine di fornire materiale alla lavorazione industriale o artigianale; o anche la prima lavorazione della stessa legna.

In altri termini, come correttamente affermato dai giudici salentini, è sempre necessario *"comprendere se a monte sussista un'opera del silvicoltore che porti le piante alla maturità ed al taglio, ovvero che prima dell'estrazione del legname siano state svolte delle attività mirate alla riproduzione e alla conservazione del bosco nella sua consistenza e nelle sue caratteristiche"* in quanto solamente al verificarsi di tali attività preliminari, la successiva vendita troverà copertura nel reddito agrario di cui all'[articolo 32 Tuir](#).

In caso contrario, l'attività di vendita di vendita del legno ha natura commerciale e, se svolta occasionalmente, è riconducibile tra i **redditi diversi** ex [articolo 67, comma 1, lett. i\), Tuir](#).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELL'IMPRESA AGRICOLA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)